STATUTI

PER

LA SOCIETÀ

DEGLI ASILI D' INFANZIA

DELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

SCOPO E TITOLO DELLA SOCIETÀ

1. È instituita in Roma colla Superiore approvazione una Società di pie e caritatevoli persone che si propone di curare e promuovere l'educazione religiosa, morale e civile dei bambini poveri d' ambo i sessi raccogliendoli negli Asili d' Infanzia.

2. Riceve perciò in sale all' uopo disposte principalmente nei Rioni più poveri e popolosi, e custodisce pertutto il corso della giornata i fanciulli o fanciulle povere da due a sette anni ad oggetto d' insegnar loro i principj di nosta Santa Religione Cattolica, d' ispirare l' amore della virtù, d' informarli alle abitudini di ordine e di lavoro, d'istruirli con metodi facili per quanto solo bisogna alla loro futura posizione, e finalmente di prender cura della sanità e vigoria del loro corpo.

3. I bambini o bambine oltre ad essere gratuitamente provveduti di tutti gli oggetti necessarj alla loro istruzione, ricevono ogni giorno una salubre ed abbondante minestra; devono essi portare dalle loro case il pane sufficiente a due refezioni.

4. La Società prende il nome di Società degli Asili Infantili della Città di Roma, ed è sotto l' invocazione dei Santi Innocenti.

TITOLO II.

ORDINAMENTO E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

5. La Società si compone di benefattori dell' uno e dell'altro sesso che vogliono concorrere a questa pia Opera o con mezzi pecuniarj o con la loro personale assistenza.

6. Sono Socj contribuenti coloro che corrispondono una quota mensile alla Società per una epoca determinata nella polizza di soscrizione.

7. Sono Socj esercenti gli Ufficiali tutti della Società che prestano la loro opera nei varj modi espressi nel presente Statuto.

8. Le contribuzioni de' socj e le ordinarie e straordinarie elargizioni che potranno d' altronde aversi dalla pubblica o privata carità costituiscono i fondi con cui annualmonte si fa fronte alle spese.

9. Sopraintendono e provvedono al buon andamento della istituzione due Consigli uno di Amministrazione, l'altro di Direzione; riuniti formano la rappresentanza della Società, separati curano la parte specialmente loro affidata dentro i limiti espressi nel presente Statuto.

10. I Membri dei Consigli sono nominati la prima volta dai Fondatori della Società, in seguito alle rispettive vacanze dai Consigli riuniti: Quelli del Consiglio di Direzione debbono aver trent' anni compiuti, e dee procedersi alla loro nomina colle norme espresse all' art. 15; le nomine tutte devono farsi per votazione segreta.

11. Durano essi nel loro ufficio per un triennio; al

termine del medesimo a decorrere dalla data del presente verranno rinnuovati i Consigli solo d' un terzo de' Membri, e così di anno in anno successivamente.

TITOLO III.

DELL' AZIONE ECCLESIASTICA NELLA ISTITUZIONE

12. L' azione Ecclesiastica è diretta a sorvegliare che la educazione religiosa dei bambini venga negli Asili principalmente curata, che la presente legge sia fedelmente eseguita dai Membri dei Consigli, e che tutto ciò che ivi si pratica sia conforme ai principj di nostra Santa Religione Cattolica.

13. È perciò riservata la Presidenza della Pia istituzione all' Eño Card. Vicario di N. S. a forma anche della circolare e foglio d' istruzione della S. Congregazione degli Studj del dì 24 Aprile 1847. Delega esso poi un Ecclesiastico a rappresentarlo presso la Società nel modo che si dirà in appresso.

14. Il Rappresentante Ecclesiastico ha il diritto di intervenire al Consiglio di Amministrazione, a quello di Direzione, ed ai Consigli riuniti e di presiederli; ad ogni modo però intervenga o nò nei Consigli riuniti le risoluzioni ivi prese non sono eseguibili fino a che non abbia egli fatto il visto al verbale della Sessione sulle deliberazioni della quale può usare del diritto di *veto* nel caso che queste fossero contrarie al disposto dell' art. 12.

15. Esamina preventivamente ed approva le note dei

Signori e Signore che vogliónsi proporre come Candidati ai Consigli riuniti pei varj Ufficj del Consiglio di Direzione; la mancanza di tale approvazione rende invalida la successiva scelta.

16. Conferma sulla proposta della Società le nomine delle Direttrici e sotto-Direttrici, procedendo all'esame o esami che crede opportuni, le sospende o dimette di concerto colla Società medesima.

17. Approva sulla proposta pure della Società i libri ed i canti che vogliono adoperarsi per gli Asili apponendovi il visto.

18. Accede agli Asili quando più lo creda opportuno per assicurarsi del buon andamento dei medesimi principalmente sotto l' aspetto religioso e morale; è coadjuvato in questa parte dai Parrochi nella cui cura trovansi gli Asili i quali direttamente e permanentemente esercitano tale sorveglianza.

19. È l'organo con cui vengono proposte modificazioni al presente Statuto all' Eño Card. Vicario, ove queste coll' andare del tempo si riconoscano necessarie dai Consigli riuniti.

20. Cura finalmente il Rappresentante Ecclesiastico che nei due giorni stabiliti dalla Circolare della S. Congrega• de' Studj sia solennizzata negli Asili ed in qualche Chiesa vicina ai medesimi la Natività di N. Signore e quella di Maria Vergine.

TITOLO IV.

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

21. Il Consiglio di Amministrazione è composto dei seguenti Ufficiali :

Un Amministratore Generale,
Due Consiglieri,
Un Economo,
Un Ragioniere,
Un Tesoriere,
Un Segretario.

22. Questo Consiglio ha la parte economica della Società; esamina ed approva ogni anno un preventivo presentato dal Ragioniere ed Economo per gli Asili già esistenti; sulla proposta dell' Economo ordina le spese straordinarie, non comprese nel preventivo; presenta ai Consigli riuniti ogni anno il rendiconto dell'Amministrazione con rapporto motivato.

23 Si aduna almeno ogni mese in luogo da destinarsi dall'Amministratore Generale.

24. Le deliberazioni sono prese a pluralità di voti; non sono esse valide se il numero dei Membri del Consiglio non eccede di uno la metà.

25. In caso che i presenti sieno in numero pari, l'Amministratore Generale ha il doppio voto.

26. L' Amministratore Generale convoca col mezzo del Segretario le Adunanze dei Consigli riuniti, e le presiede ove non siavi intervenuto il rappresentante Ecclesiastico; fir-

ma i processi verbali e la corrispondenza, trae sul Tesoriere a favore dell' Economo i mandati sottoscritti pure dal Ragioniere, ed invigila all' esecuzione dello Statuto.

27. I Consiglieri assistono alle adunanze; quando manchi il Rappresentante Ecclesiastico o l'Amministratore presiede il più Anziano di essi; oltre le attribuzioni che hanno a disimpegnar in Consiglio prendono i necessarj concerti colle Elemosiniere sia per trovare mezzi straordinarj di risorsa alla Società, che per distribuire ai bambini più poveri degli Asiligli oggetti di vestiario ricevuti dai benefattori.

28. L' Economo ha in consegna tutte le cose appartenenti alla Società sia di mobiliare in uso delle sale che di generi commestibili o altro; provvede col maggiore risparmio a tutto l' occorrente, e trattandosi di spese non comprese nel preventivo, ne domanda l'autorizzazione al Consiglio.

29. Il Ragioniere insieme all' Economo propone al Consiglio il preventivo; firma i mandati insieme all'Amministratore Generale; tiene in modo semplice la scrittura della Società e ne redige annualmente il consuntivo.

30. Il Tesoriere riscuote nel modo che verrà indicato dal Consiglio le rate delle contribuzioni sociali, è pure depositario delle somme che straordinariamente pervengono alla Società, paga i mandati tenendo di tutto conto in un registro di Cassa.

31. Il Segretario scrive e spedisce le lettere in nome della Società firmate dall'Amministratore Generale, e da esso; invita i membri del Consiglio di Amministrazione

alle Adunanze, stende i processi verbali delle medesime e dei Consigli riuniti.

TITOLO V.

DEL CONSIGLIO DI DIREZIONE

32. Il consiglio di direzione è composto dei seguenti ufficiali.

Un soprintendente
Gli ispettori (uno per asilo)
Le ispettrici (due per asilo)
Gli ispettori sanitarj (due per asilo)
L' ispettori relatore.

33. Questo consiglio cura la esecuzione del metodo educativo ed istruttivo adottato per gli asili.

34. L' ammissione dei bambini appartiene al consiglio di direzione il quale segue in ciò le norme indicate al Titolo 9, dipendentemente dal preventivo presentato dall' Economo; provvede pure all' espulsione dei Bambini nei casi che questa si rende necessaria.

35. Si aduna ogni mese in luogo, da destinarsi dal soprintendente.

36. Si procede nel medesimo quanto alle deliberazioni a seconda degli Art. 24 e 25.

37. Il sopraintendente ha la direzione e vigilanza del buon andamento interno degli asili; convoca col mezzo dell' ispettore relatore ogni mese il consiglio di direzione e più spesso se lo crede opportuno e si intende cogli Ispet-

tori, ed Ispettrici di turno sulle decisioni urgenti per le quali non fosse possibile aspettare la convocazione del consiglio dandogliene però parte nella prima adunanza.

38. Gli ispettori sono quattro per ogni asilo; ciascuno di essi a turno mensile lo dirige secondo le disposizioni del Consiglio di direzione e di concerto col sopraintendente e colla ispettrice di turno; fa il sunto dei rapporti delle ispettrici e lo legge nell' Adunanza del Consiglio insieme alle osservazioni; riceve le istanze dei Bambini e s'informa sullo stato delle loro famiglie per poi farne relazione al Consiglio, si occupa di tutti quei provvedimenti istantanei che possano occorrere pel buon' ordine interno.

39. Le Ispettrici sono dodici per ogni Asilo, lo invigilano a turno di quindici in quindici giorni; due soltanto di esse intervengono al Consiglio di Direzione e sono quelle che fanno il turno nel mese in cui ha luogo il Consiglio; tengono un libro intitolato *rapporto delle Ispettrice* nel quale ognuna di esse nota quello che durante la sua ispezione le è sembrato degno di memoria.

40. Gli Ispettori Sanitarj sono quattro per Asilo lo visitano per turno mensile specialmente nelle ore di ammissione; provvedono che la parte igienica sia ivi ben curata e propongono gli esercizj ginnastici che credono utili per la sanità e sviluppo dei fanciulli; intervengono per turno al Consiglio e lo informano dello stato sanitario dell' Asilo con rapporto in iscritto.

41. L' Ispettore relatore tiene conto delli rapporti degli Ispettori ed Ispettrici delle osservazioni fatte dalle Di-

rettrici nel loro giornale di tutte le provvisioni prese dal Consiglio di Direzione pel miglioramento dei metodi educativi ed istruttivi e di ogni altra cosa che sia degna di osservazione ; di tutto fa annualmente un ragionato rapporto ai Consigli riuniti ; disimpegna eziandio le funzioni di Segretario del Consiglio di Direzione.

TITOLO VI.

DEI CONSIGLI RIUNITI

42. I due Consigli si riuniscono insieme allorchè devonsi trattare materie in cui sia utile il concorso dell'opinione tanto della parte Amministrativa che della parte direttiva degli Asili ; nelle loro adunanze intervengono tutti i Socj Esercenti.

43. Sono presieduti dal Rappresentante Ecclesiastico ed in sua mancanza dall' Amministratore Generale e convocati dal Segretario quante volte se ne faccia richiesta dal Rappresentante suddetto, dall' Amministratore Generale o dal Sopraintendente.

44. Si tratta in essi.

1. Della nomina degli Ufficiali dei Consigli, e delle Ispettrici che compiono il loro ufficio o che per altre cause devono surrogarsi dipendentemente sempre dal disposto dell' Art. 15.

2. Della nomina, sospensione o dimissione delle Direttrici, sotto Direttrici ed Aspiranti, salva l'approvazione superiore come all' art. 16.

3. Della nomina e dimissione degli impiegati o inservienti.

4. Dei soldi fissi e delle gratificazioni da darsi agli addetti.

5. Della fondazione di nuovi Asili.

6. Del metodo educativo ed istruttivo da adoperarsi.

7. Delle proposte di riforma nel presente statuto riconosciute necessarie; e finalmente di tutte le materie miste in cui si riconosca utile o necessario il concorso dei due Consigli.

45. È presentato dal Ragioniere ai Consigli riuniti il Bilancio Consuntivo, che i medesimi approvano presso motivato rapporto di due Sindaci nominati per ciò in seno dell' Adunanza.

46. Approvato il Bilancio è incaricato uno del Consiglio per redigere un rapporto Generale sul progresso educativo ed istruttivo degli Asili, sullo stato Sanitario e sulla posizione economica dell'Amministrazione per pubblicarlo insieme al Rendiconto della gestione annuale.

TITOLO VII.

DELLE ELEMOSINIERE.

47. Le Elemosiniere sono quattro; promuovono esse di concerto coi Consiglieri i mezzi di risorsa per la società, ricevono elemosine ed altre sovvenzioni in danaro ed oggetti fatte agli Asili; consegnano il denaro al Tesoriere, quanto agli oggetti se sono di vestiario pei bam-

bini si intendono colle Ispettrici di turno e cogli Ispettori per farne la distribuzione ai più bisognosi, se sono cose da vendersi si intendono coll' Economo per trarne il maggior profitto, tengono un registro delle elemosine raccolte e della loro erogazione per darne conto al Ragioniere che ne inserisce le partite nel generale bilancio.

TITOLO VIII.

DELL' AMMISSIONE DEI BAMBINI E LORO DOVERI

48. Gli Asili Infantili raccolgono i fanciulli poveri di Religione Cattolica dell' uno e dell' altro sesso, in luoghi affatto distinti, e li ricevono dai due anni fino ai cinque per ritenerveli fino ai sette.

49. Sono preferiti i figli di braccianti, di Artigiani carichi di famiglia, e di vedove bisognose.

50. È richiesto per la loro ammissione, che i genitori, o chi ne faccia le veci giustifichino l' età dei fanciulli colla fede di battesimo, provino che siano stati vaccinati, o abbiano avuto il vajuolo naturale: in caso diverso debbono prestare il loro assenso finchè siano vaccinati dal medico di turno.

51. Il giorno che il bambino è introdotto nell' Asilo deve essere visitato dal medico di turno per verificare che non sia affetto da malattie cutanee, schifose o attaccaticce.

52. È obbligo pure di ogni Bambino di presentarsi all' Asilo colla maggior possibile nettezza sia negli abiti

che nella persona perchè non sia giammai la miseria degradata dalle sozzure.

53. Non sono ricevuti i Bambini se non abbiano i capelli tosati. Per le femmine non si estende quest' obbligo oltre l' età di anni cinque ; Devòno però allora venire ben nette nel capo da insetti o altre simili lordure.

54. I Bambini che ad onta delle ammonizioni non adempiano a questo obbligo sono rimandati alle case loro.

55. Devono pure essere accompagnati dai parenti , o da persone di loro fiducia tanto nel venire alla scuola, quanto nel partire.

56. Quei che vengono soli non sono respinti, ma se ne dà avviso alle loro famiglie perché non si rinnovi tale abuso.

57. Se per tre giorni consecutivi qualche bambino non viene all' Asilo senza che i suoi ne diano avviso , la società li fa ammonire e minacciare dell' espulsione ; dove ciò non giovi , si procede alla medesima.

58. Nell' atto dell' ammissione si rilascia ai parenti del bambino una modula dove sono chiaramente espressi tutti i loro obblighi.

TITOLO IX.

DELLE DIRETTRICI.

59. La educazione e la istruzione dei bambini in ogni Asilo è affidata ad una Direttrice, da cui dipendono le sotto Direttrici e le Aspiranti.

60. La Direttrice, le sotto Direttrici, e le Aspiranti sono a mensile onorario; il passaggio da un ufficio all' altro si fa mediante esperimento di capacità.

61. L' elezione di esse si propone dal soprintendente del Consiglio di Direzione; si discute ivi sul merito della persona proposta, e sulle qualità morali e civili della medesima: intorno alle quali si fa severa indagine, per voto segreto si risolve; e piaciuta così la elezione, si porta ai Consigli riuniti per l' ammissione; ove questa abbia luogo si sottopone la nomina all' approvazione del Rappresentante Ecclesiastico il quale provvede nel caso agli esami richiesti dalla citata Circolare della S. Congregazione dei studj.

62. Vuolsi che le Direttrici abbiano loquela facile e corretta, buona e distinta pronunzia, maniere aggradevoli e dignitose, attitudine ad istruirsi ed entrare nello spirito dell' insegnamento, ferma salute ed esemplare costumatezza.

63. È assoluto dovere della Direttrice e delle sue dipendenti, l' usar coi bambini continua dolcezza e fermezza nell' ammonirli e nel correggerli; essendo loro vietato, sotto pena di espulsione, di alzare ignobilmente la voce o fare atto qualunque di minaccia, dovendo

invece mantener sempre un contegno dignitoso e pacato, perchè i bambini apprendano non solo dalle parole, ma sì dall' esempio.

64. La Direttrice dee invigilare alla polizia dei bambini, e procurare di avviarli a quelle regole di convenienza che sono proprie dei civili costumi.

64. È essa tenuta ad osservare scrupolosamente ed a fare osservare dalle sue dipendenti tutto ciò che è prescritto nel Regolamento interno circa il metodo e forme da adottarsi per la educazione ed istruzione dei fanciulli

65. La Direttrice deve tenere un libro chiamato Giornale, in cui noterà giornalmente quanto accada degno di osservazione nel progressivo andamento dell'Asilo; ha pure un libro per l' appello, dove sono notati i bambini ammessi.

66. È proibito alle Direttrici e loro dipendenti di interrompere o alterare l' ordine dei loro ufficii per soddisfare alla curiosità delle persone che vengono a visitare l' Asilo.

TITOLO X.

DELLE INSERVIENTI.

67. Ogni Asilo ha alcune Inservienti secondo il bisogno, che debbono considerarsi come le custodi del locale, del mobilio, e degli utensili, e che sono retribuite con mensuale salario.

68. Sono esse proposte dal Consiglio di Direzione e nominate dai Consigli riuntti; dipendono direttamente

dalla Ispettrice di turno e dall' Ispettore, ed in mancanza di questi dalla Direttrice.

69. Attendono alla nettezza e pulizia dei locali; ricevono i bambini nel vestibolo dell'Asilo, ed osservano che siano ben puliti nel capo, nel viso e nelle mani.

70. Si prestano ai bisogni tutti della cucina; preparano e dispensano le minestre, e disimpegnano ogni altra incombenza affidata loro dalla Ispettrice di turno, dall'Ispettore e dalla Direttrice. Le inservienti debbono esser vestite decentemente, perfino che sono nell'Asilo; allorchè sono costrette a parlare con qualche bambino, lo fanno con voce sommessa, e con modi dolci e cortesi. È proibito, sotto pena di espulsione, alle inservienti di prender lungo discorso con quelle persone che accompagnano i bambini all'Asilo, come ancora di entrar con esse in alcuna contestazione.

71. Non possono assolutamente ricevere alcun dono nè dai bambini nè dai loro parenti, nè dalle persone che che visitano l' Asilo, sotto pena di immediata espulsione.

TITOLO XI.

DELLA DISCIPLINA INTERNA DEGLI ASILI.

72. L'Asilo è aperto in tutti i giorni meno i dì festivi di precetto, e il giovedì e venerdì della settimana santa.

73. Ogni Asilo si divide in due classi, nella prima si educano e si istruiscono i bambini più piccoli, nella

seconda i più grandi, a modo che la educazione si elevi gradatamente con quei metodi e norme che vengono indicate nel Regolamento interno; ogni classe ha per se una sala: la prima è presieduta dalla sotto-Direttrice, la seconda dalla Direttrice, ajutata l'una e l'altra dalla Aspirante.

74. Ogni Asilo ha una sola Direttrice, ma può avere più sotto Direttrici secondo che richiede il numero dei bambini; in questa proporzione pure dee crescere il numero delle Aspiranti; il fine principalissimo della istituzione è, che non siano mai trascurate, neppure in minima parte, le prattiche dello stabilito metodo tanto nel rapporto religioso e morale, che in quello educativo ed istruttivo.

75. Il passaggio da una classe all'altra è regolato dal grado di sviluppo intellettuale di ciascun fanciullo, avuto anche riguardo all'età. Di questo passaggio debbono essere preventivamente informati l'Ispettore e la Ispettrice di turno che sono gli immediati conservatori della disciplina interna.

76. Le sale ove sono raccolti i bambini ed ogni altro luogo attinente all'Asilo debbono essere tenuti sempre nella massima polizia in modo che facciano contrarre ai bambini abitudine di ordine e di nettezza.

77. Ogni lusso e superfluità deve essere però rimossa da questi luoghi. L'edifizio di un' Asilo consiste semplicemente in alcune sale ben ventilate e tanto spaziose che i bambini non abbiano a patirvi disagio di sana e libera respirazione; è annesso alle medesime uno sterrato o giardino per la ricreazione affinchè i bambini occupandosi all'aria aperta in qualche esercizio ginnastico acquistino migliore sviluppo di membra.

78. Negli Asili cominciando dal vestibolo dee inalterabilmente regnare il silenzio non meno che la dolcezza e cortesia ne modi frà le persone che vi sono addette.

TITOLO ULTIMO

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

79. Per fino a che non siano stabiliti nella Città di Roma tanti Asili d' Infanzia quanti occorrono pei fanciulli poveri ivi esistenti, una Commissione composta di sei Individui promuove l' apertura di nuove sale e provvede ai mezzi necessarj per l' impianto, ai locali da destinarvisi ed a quant' altro si creda necessario per la sollecita fondazione dei medesimi.

80. I Membri dei Consigli durante il primo triennio cessano dai loro Uffici nel modo che siegue; un terzo al primo Anno, un terzo al secondo, ed al terzo Anno incomincia il turno regolare come viene indicato nel presente Statuto.

81. Non permettendo l' attuale situazione economica della Società che si prendano ora i necessari provvedimenti pei bambini che hanno oltrepassato i sette Anni si protrae per ora la loro permanenza negli Asili di un altro Anno; e tale transitoria disposizione dura perfino a chè non siasi provveduto dalla Società ai modi con cui avviare i fanciulli alle arti o mestieri mercè i quali possano essi procacciarsi onoratamente il sostentamento.